



TRIBUNALE DI SIENA

Sezione civile

Ufficio Fallimenti e Procedure Concorsuali

decreto
N. 11
2020

Il Giudice Delegato di concerto con il Presidente del Tribunale,
visti il decreto legge 8 marzo 2020 n. 11 recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sul contenimento dell'attività giudiziaria”, i D.P.C.M. del 09.03.2020 e dell'11.02.2020, recanti misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, e da ultimo il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, fatte salve eventuali modifiche in sede di conversione in legge;

visto il decreto emesso in data 09.03.2020 dal Giudice Delegato;

rilevato che, per espressa previsione dell'art. 83 del D.L. 17.03.2020 n. 18 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare), dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 e per lo stesso periodo è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, ferme le eccezioni indicate nel citato decreto relative alla tutela di diritti fondamentali e insopprimibili;

ritenuta la necessità, avuto riguardo alla *ratio* della normativa predetta di tutela della salute e di contenimento e contrasto del diffondersi del virus COVID-19, di adottare misure idonee a contenere l'emergenza epidemiologica in corso, scongiurando qualsiasi forma di assembramento o riunione di persone variamente coinvolte nell'attività giudiziaria;

rilevato che le disposizioni previste *ex lege* per lo svolgimento dell'attività di udienza debbano essere applicate anche alle procedure di vendita competitiva di cui all'art. 107 l.f., alla celebrazione di esperimenti di vendita presso un'aula del Tribunale o presso lo studio del curatore o di un delegato della procedura, dovendosi scongiurare la compresenza di più persone in uno stesso ambiente e gli spostamenti di persone;

rilevato che analoghe esigenze di tutela della salute impongono anche una sospensione delle attività connesse alla gestione delle procedure concorsuali che determinino assembramenti di persone, prive del carattere dell'urgenza da valutarsi in concreto previa istanza dell'interessato, sino a nuova disposizione (visite, operazioni di stima presso gli immobili, inventari fallimentari, ecc.), mentre devono proseguire le attività gestorie dei curatori, commissari e liquidatori giudiziali, diverse da quelle di natura giurisdizionale (verificazioni del passivo, approvazione dei rendiconti, ecc.) e che non implicino, in qualche misura, spostamenti o contatti con più persone non strettamente necessari ed indifferibili;

rilevato che l'art. 83 del D.L. 17.03.2020 n. 18 dispone la sospensione di tutti i termini procedurali, ivi compresi i termini per gli adempimenti connessi alle vendite endo-fallimentare (ad esempio, termini per pubblicazione in pvp degli avvisi di vendita), precisando che *“ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo e quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto”*;

osservato, altresì, che l'attuale situazione di emergenza sanitaria è idonea a determinare condizionamenti del mercato;

rilevato, infatti, che il divieto generalizzato di spostamenti da parte dei cittadini sino al 03.04.2020 (termine evidentemente prorogabile) e la sospensione delle visite dei beni oggetto di vendita impediscono di fatto la più ampia informazione e partecipazione degli interessati, esigenze invece da garantire nell'ambito delle procedure di liquidazione concorsuale;

ritenuto che, di conseguenza, debbano essere revocati tutti gli esperimenti di vendita, già oggetto di autorizzazione da parte del G.D., fissati nel periodo di sospensione dell'attività giudiziaria e nei successivi quarantacinque giorni sino al 31.05.2020, salvo che sussistano ragioni di urgenza da segnalare mediante apposita istanza al G.D.;

rilevato che, con ordine di servizio n. 5/2020 del 16.03.2020, è stata disposta l'attivazione di turni di presidio del personale delle cancellerie per ridurre gli spostamenti e la presenza in Tribunale in ragione dell'emergenza epidemiologica in atto, che comporterà nelle prossime settimane l'impossibilità da parte della cancelleria fallimentare di lavorare in maniera continuativa e quotidiana le istanze depositate dai curatori, dai commissari e liquidatori giudiziali;

P.Q.M.

dispone quanto segue:

- 1) sono revocati tutti gli esperimenti di vendita fissati tra il 09/03/2020 ed il 31/05/2020 mandando al Curatore/Commissario/Liquidatore Giudiziale, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'avviso di vendita, sui siti già utilizzati per la pubblicità e sul PVP, specificando nella motivazione "vendita revocata in ottemperanza al decreto legge 17 marzo 2020 n. 18";
- 2) i professionisti, i gestori se incaricati delle vendite e la cancelleria non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentiranno di effettuare offerte telematiche;
- 3) la cancelleria e i professionisti sono autorizzati a trattenere le buste già depositate e a provvedere su richiesta dei depositanti alla restituzione delle offerte cauzionate, previo appuntamento e con modalità tali da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica, adottando le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata;
- 4) in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino alla emanazione di nuove disposizioni; i professionisti provvederanno a ricalendarizzare in modo prudente gli esperimenti di vendita, privilegiando la vendita con modalità telematiche, e comunque prevedendo per l'asta una data successiva al 01.09.2020;
- 5) sono sospesi sino alla emanazione di nuove disposizioni gli accessi per le visite e le stime presso gli immobili per qualunque ragione, nonché le attività previste nel programma di liquidazione approvato incompatibili con le esigenze di tutela della salute sopra richiamate;
- 6) è sospesa, sino all'emanazione di nuove disposizioni, l'attuazione degli ordini di liberazione ad eccezione di quelli relativi a procedure in cui ci sia già stata aggiudicazione del bene; per tali procedure l'attuazione della liberazione avverrà nel rispetto rigoroso delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti;
- 7) sono sospesi, dal 9 marzo al 15 aprile 2020, i termini per il saldo prezzo relativo agli immobili già aggiudicati; è fatta salva la possibilità per l'aggiudicatario definitivo di versare il saldo prezzo e di procedere, previo accordo con il curatore, alla stipula dell'atto di compravendita dinanzi al Notaio, che dovrà garantire le misure di sicurezza;
- 8) i depositi di qualsiasi atto da parte di curatori, commissari, liquidatori giudiziali o professionisti incaricati nell'ambito di procedure di composizione della crisi da sovra-indebitamento devono avvenire esclusivamente in via telematica;

9) curatori, commissari, liquidatori giudiziali e professionisti incaricati nell'ambito di procedure "minori" dovranno segnalare eventuali istanze che presentino oggettivi ed improcrastinabili profili di urgenza mediante email a *cancelleriafallimentare.tribunale.siena@giustizia.it* ovvero, in alternativa, al funzionario, cancelliere o all'assistente giudiziario di turno affinché possa procedere al tempestivo scarico della busta telematica; si raccomanda ai professionisti di limitare il deposito di istanze prive del carattere dell'urgenza o comunque doverose, sino alla ripresa del normale funzionamento della cancelleria fallimentare; è sospeso per decreto dirigenziale il rilascio di copie conformi di atti non urgenti;

10) tutte le udienze relative ai fallimenti, concordati preventivi, accordi di ristrutturazione dei debiti e procedimenti di sovra-indebitamento pendenti sono rinviate *ex lege* a data successiva al 15 aprile 2020, con apposito provvedimento verrà comunicata la data del rinvio per ogni procedimento;

11) sono sospesi i ricevimenti con i Curatori, Commissari e Liquidatori giudiziali presso il Tribunale, salva la possibilità di concordare a mezzo mail un appuntamento in videoconferenza con l'applicativo *Teams* mediante accesso all'aula virtuale del Giudice Delegato.

Si comunichi all'Ordine degli Avvocati di Siena e all'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena.

Si provveda alla pubblicazione sul sito del Tribunale di Siena.

Si comunichi ai Curatori, Commissari, Liquidatori giudiziali e ai professionisti incaricati nell'ambito di procedure di composizione della crisi da sovra-indebitamento mediante inserimento a cura della cancelleria fallimentare all'interno dei singoli fascicoli attinenti alle procedure concorsuali.

Siena, 19.03.2020

Il Giudice Delegato
dott.ssa Valentina Lisi


Il Presidente
Dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 19-3-2020
IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott.ssa Silvia Giannetti)
